

**DELLE ROSE ASSOCIATI**

Guido Pedrini  
 Elisabetta Cavazza  
 Andrea Canossi  
 Enrico Bigi  
 Mariaelena Fontanesi  
 Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini  
 Fabio Stupazzini  
 Donatella Vitanza

**FRASNEDI E ASSOCIATI**

Enrico Frasnedi  
 Flavia Frasnedi  
 Violetta Frasnedi  
 Claudia Bernardi  
 Elisa Pugliese

Bologna, 17 Gennaio 2020

Spettabili Signori Clienti  
 Loro indirizzi

**CIRCOLARE N. 3/2020****OGGETTO: Principali novità 2020 di interesse per le persone fisiche**

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020” e con il D.L. 26.10.2019 n. 124 è stato emanato il “decreto fiscale collegato”, entrambi in vigore dall’1.1.2020; di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Argomento	Descrizione
Detrazione IRPEF 19%- Modalità di pagamento tracciabile	<p>A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% <b>(sono escluse le detrazioni con percentuali diverse)</b> degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico bancario o postale;</li> <li>• ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li> </ul> <p><b><i>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</i></b>            La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li> <li>• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li> </ul>

	<p><u><i>Pertanto ai fini della detrazione fiscale sarà necessario che le spese per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private NON ACCREDITATE e/o dai singoli professionisti NON siano pagate tramite contante</i></u></p>
<p>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Estensione</p>	<p>Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;</li> <li>• dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, <u>anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato</u>, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.</p> <p><u><i>Quindi al fine di poter ottenere le quietanze dei modelli F24, con compensazione, presentati tramite i sistemi telematici di cui sopra, sarà indispensabile abilitare “il cassetto fiscale” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</i></u></p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta</b></p> <p>L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene <u>esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta</u> (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020</p>
<p>Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti</p>	<p>Con l’art. 18 del DL 124/2019 viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante, dagli attuali 2.999,99 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro.</li> <li>• dall’1.1.2022 varrà l’importo limite di 999,99 euro;</li> </ul> <p>Alle violazioni della disciplina in questione si applica la <b>sanzione</b> amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);</li> <li>• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.</li> </ul> <p>Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua a essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.</p>
<p>Nuova detrazione per gli interventi sulle</p>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;</li> </ul>

<p>facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li> </ul> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p><b>Interventi agevolati</b></p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sola pulitura;</li> <li>sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li> </ul> <p>A titolo esemplificativo, sono esclusi gli interventi sulle grondaie e pluviali, per i quali si potrà continuare a usufruire della detrazione del 50%.</p> <p><b>Assenza di limite massimo di spesa</b></p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p><b>Ripartizione</b></p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio- Proroga</p>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<p>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.</p>
<p>Cedolare secca</p>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p><b>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</b></p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li> <li>siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</li> </ul> <p><b>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</b> La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
<b>Ravvedimento operoso- Limiti temporali</b>	<p>Per effetto dell'art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, <u>viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</u></p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.</p>
<b>Tasse automobilistiche- Pagamento</b>	<p>Dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA".</p>
<b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Non sono previste sanzioni in caso di "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento.</p>
<b>Detrazioni IRPEF 19%- Parametrazione al reddito complessivo</b>	<p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;</li> <li>per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.</li> </ul> <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>spese veterinarie;</li> <li>spese universitarie;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• spese per la pratica sportiva dei ragazzi.</li></ul> <p><b><i>Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo</i></b> Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);</li><li>• le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.</li></ul>
--	--

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

*Studio dR48*